



COMUNE DI VAGLI SOTTO

Provincia di Lucca

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 12/03/2024

OGGETTO NUOVA IMU ALIQUOTE ANNO 2024. DETERMINAZIONI.

:

L'anno **2024** il giorno **12** del mese di **Marzo** alle ore 18.30 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
LODOVICI GIOVANNI	SI	BRACCINI SIMONE	SI
PELLINACCI MIRNA	SI	BRACCINI LUCIANO	NO
GIROLAMI ANGELO	SI	BAISI MARCELLO LIDIO	NO
PUGLIA MARIO	SI	FAZZANI EDOARDO	NO
FRANCHI PIERO	SI		
PELLEGRINOTTI LUIGI	SI		
BERTAGNI FRANCO	NO		

Presenti : 7 Assenti : 4 Assenti Giustificati : 0

Partecipa il Segretario Comunale, BERTOCCHI GIUSEPPE.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, LODOVICI GIOVANNI.

OGGETTO: NUOVA IMU ALIQUOTE ANNO 2024. DETERMINAZIONI.

Il Responsabile del Settore Finanziario, Tributi e Personale propone il seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- a decorrere dal 2020 è soppressa l'Imposta unica comunale (UIC) di cui all'art. 1, comma 639, Finanziaria 2014, ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI).
- l'art. 1 commi da 738 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha disposto a partire dal 1° gennaio 2020 l'abrogazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), riscrivendo nel contempo la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo n. 504/1992, come rettificato dall'art. unico, comma 156 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), compete al Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe di imposta;

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 1 comma 740 della Legge 160/'19 di disciplina della nuova IMU, il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 – salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 non costituisce presupposto dell'imposta, e quindi restano escluse dall'IMU le seguenti fattispecie:

- abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, per questi ultimi anche in assenza di residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture, adibiti ad abitazione principale;
- casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, a soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

PRESO ATTO CHE, i commi dal 748 al 754 dell'art. 1 della Legge n. 160/'19, prevedono invece che:

- l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono,

fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 616/'77;

- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del dl 557/'93 conv. dalla Legge 133/'94, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

-per gli immobili diversi dall'abitazione principale, e diversi dai fabbricati rurali ad uso strumentale, dai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, dai terreni agricoli e dagli immobili ad uso produttivo classificati in categoria D (di cui all'art. 1 commi da 750 a 753 della Legge 160/'19), l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

RILEVATO, INOLTRE, CHE ai sensi dell'art. 1 comma 755 della Legge 160/'19, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge 208/'15, i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio comunale, da adottare ai sensi dell'art. 1 comma 779 della Legge 160/'19, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767 della medesima legge, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento fino all'1,14 per cento, di cui al comma 754, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 147/'13, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge 208/'15. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

CONSIDERATO che :

- ai sensi dell'art. 1 comma 744 della Legge 160/'19 è riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;

- ai sensi dell'art. 1 comma 767 della Legge 160/'19 le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui all'art. 1 comma 757 della Legge 160/'19 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RITENUTO che è intenzione di questa Amministrazione attivare una politica fiscale mirata volta ad abbattere per quanto concesso e come già effettuato nel 2019 la pressione fiscale a carico dei contribuenti.

VISTI:

- la Legge 27 Dicembre 2019 n. 160;

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri del Settore Economico-Finanziario;

Verbalizzazione Interventi:

A causa di problemi Tecnici si procede con telefono per i Consiglieri Pellinacci e Pellegrinotti.

Con voti favorevoli n. 7 contrari n. 0 astenuti n. 0 resi e riscontrati nei modi e forme di legge essendo n. 7 i consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di dare atto, per tutto quanto sopra, che le aliquote e detrazioni nuova imu 2024 risultano dal prospetto che segue:

Fattispecie Immobili	Aliquote
Abitazione principale appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (un C/2, un C/6, un C7)	0,5% (con detrazione di 200 euro)
abitazione principale non appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (un C/2, un C/6, un C/7)	Esclusa da IMU
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Azzerata IMU
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale condizione e non siano in ogni caso locati	Azzerata IMU
Immobili produttivi del gruppo "D"	0,76% quota dello Stato,
Altri immobili	0,46%

2) di precisare che tali aliquote decorrono dal 01 gennaio 2024;

3) di demandare per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo al "Regolamento della "Nuova IMU" – approvato con propria deliberazione del C.C. n. 12 del 06.04.2020

4) di dare atto che nella determinazione dell'aliquota e delle detrazioni si è tenuto conto della normativa vigente delle esigenze di equilibrio economico finanziario del Bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.

5) Di dare mandato all'ufficio tributi di pubblicare le aliquote, ai sensi dell'art. 1 comma 767 della Legge 160/19, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze;

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Provincia di Lucca

PARERE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: “NUOVA IMU” ALIQUOTE ANNO 2024. DETERMINAZIONE.

Il Responsabile del Servizio

Esprime il proprio parere favorevole, ai sensi del comma 1 art. 49 del D.lgs 267 del 18.08.2000 in merito alla suddetta proposta di deliberazione.

Lì 04.03.2024

Servizio

Il Responsabile del

Dott. Torri Stefano

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Esprime il proprio parere favorevole, ai sensi del comma 1 art. 49 del D.lgs 267 del 18.08.2000 in merito alla suddetta proposta di deliberazione.

Lì 04.03.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Torri Stefano



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 10**

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanziario**

Oggetto: **NUOVA IMU ALIQUOTE ANNO 2024. DETERMINAZIONI.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/03/2024

Il Responsabile di Settore
Torri Stefano

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/03/2024

Responsabile del Servizio Finanziario
Torri Stefano

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
LODOVICI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
BERTOCCHI GIUSEPPE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vagli Sotto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIOVANNI LODOVICI in data 25/03/2024
GIUSEPPE BERTOCCHI in data 25/03/2024